PROPOSTA ANFeA PER REGOLAMENTO ORDINE CHIMICI E FISICI

1. La legge 4/2013

La professione del Fisico professionista è attualmente regolamentata dalla L. 4/2013 che prevede quanto segue.

- La qualificazione dell'attività dei soggetti che esercitano le professioni non ordinistiche si basa sulla conformità della medesima a specifica norma tecnica UNI.
- I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell'attività individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l'esercizio della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione.
- Il Ministero dello Sviluppo economico svolge compiti di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni della legge e gestisce specifico Elenco di Associazioni professionali rappresentative delle singole professioni.
- Gli organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.

La legge affida alle Associazioni professionali che fanno richiesta di iscrizione nell'Elenco del MiSE, fissandone caratteristiche e regole di gestione, il compito di:

- verificare la qualificazione dei propri soci
- promuovere il loro aggiornamento continuo
- rilasciare apposito Attestato a tutela degli utenti

ANFeA è, al momento, l'unica associazione di fisici iscritta nell'Elenco del MiSE, nella sezione "Associazioni che rilasciano l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci" e ha richiesto l'emissione, partecipando ai lavori di realizzazione, della Norma UNI 11683:2017: Attività professionali non regolamentate - Fisico professionista - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza, entrata in vigore il 7 settembre 2017.

2. La legge 3/2018

La L. 3/2018 "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute" ha introdotto le seguenti novità per la professione del Fisico:

- all'art. 4 modifica il DLCPS 13 settembre 1946 n. 233 sulla disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie che ora prevede: "sono costituiti gli Ordini dei medicichirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei chimici, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione";
- all'art. 5 stabilisce che "ciascun Ordine ha uno o più albi permanenti, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva professione". Da ciò discende la possibilità di poter inserire nel Regolamento l'istituzione separata dell'Albo dei chimici e dell'Albo dei fisici;
- all'art. 8 stabilisce che "Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sul Consiglio nazionale dei chimici che assume la denominazione di Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici, al quale si applicano le disposizioni di cui DLCPS 13 settembre 1946, n. 233";
- al comma 7 del medesimo art. 8 prescrive che " fino all'adozione di specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio delle professioni di chimico e di fisico, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti, nell'albo professionale dell'Ordine dei chimici e dei fisici sono istituiti, all'interno

delle relative sezioni A e B, i settori «Chimica» e «Fisica» nel rispetto delle previsioni dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328). Da ciò sembra discendere che il nuovo Regolamento vada preparato come modifica del citato DPR 328/2001;

• infine, al comma 8 dello stesso art. 8 prescrive che " i Consigli direttivi degli Ordini dei chimici e il Consiglio nazionale dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avviene con le modalità previste dalla presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi". Da ciò sembrerebbe discendere che il nuovo Regolamento e i nuovi albi professionali potrà entrare in funzione nel 2021 (scadenza degli attuali Organi)

3. Raccordo tra professione di Fisico ex L. 4/2013 e professione ordinistica ex L. 3/2018

È essenziale che i decreti attuativi prevedano il raccordo tra la professione di Fisico ex L. 4/2013 e la nuova professione ordinistica ex L. 3/2018, fissando la data di inizio della professione ordinistica con conseguenti:

- cancellazione di ANFeA dall'Elenco MiSE;
- perdita di valore della Norma UNI e delle relative certificazioni e attestazioni;
- introduzione di norme transitorie per i professionisti interessati.

Tale data deve necessariamente essere successiva alla definizione del regolamento di definizione dell'Ordinamento della Professione di Fisico che dovrà definire le attività svolte dai fisici iscritti al nuovo Ordine.

4. Disposizione transitoria per i Fisici professionisti

Onde evitare che i fisici professionisti debbano interrompere la propria attività professionale in attesa di potersi iscrivere all'Ordine è necessario inserire nei decreti attuativi una disposizione transitoria del tipo:

- a) possono fare domanda di iscrizione all'Albo dei fisici, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, i professionisti ex L. 4/2013 in possesso di valida certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI 11683:2017 e/o di valida attestazione di qualità e di qualificazione professionale, rilasciata dalle associazioni professionali rappresentative della professione di fisico iscritte nell'Elenco del Ministero dello sviluppo economico;
- b) a partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, gli organismi accreditati e le associazioni di cui al punto precedente non sono più abilitati a rilasciare certificazioni e attestazioni di qualità ai fisici professionisti ex L. 4/2013.

5. Ordinamento della professione di Fisico

Il Regolamento di definizione dell'ordinamento può essere formulato sotto forma di modifica del DPR 328/2001 (utilizzato nella stessa L. 3/2018, art. 8, c. 7), che, all'art. 3, prevede "l'istituzione di settori negli albi professionali corrispondenti a circoscritte e individuate attività professionali in relazione a specifici percorsi formativi". Ciò consente di inserire nella definizione dell'ordinamento della professione di Fisico dei quattro settori di cui alla Norma UNI 11683:2017, con la sola variante di cui al successivo capoverso. Ciò consente agli attuali Fisici professionisti ex L. 4/2013 l'iscrizione all'Ordine dei Chimici e dei Fisici senza alcun cambio di etichetta.

La suddetta variante riguarda il settore "Fisica per Medicina e Biologia" da modificarsi in diventi "Fisica Medica" con l'inclusione delle attività riservate agli Esperti in Fisica medica (DPR 187/2000) escluse dalla Norma UNI. Ciò potrebbe consentire, qualora ritenuto necessario od opportuno, di precisare che la classificazione di professione sanitaria riguarda solo settore, o quanto meno di precisare il ruolo del Diploma della Scuola di Specializzazione in Fisica medica ai fini dell'iscrizione all'Ordine.

A titolo esemplificativo si riporta nel seguito una possibile modifica dell'art. 35 del citato DPR 328/2001

CAPO VII PROFESSIONI DI CHIMICO E DI FISICO

Art. 35 (Articolazione degli Albi e titoli professionali)

- 1. Nell'Ordine dei chimici e dei fisici sono istituite la sezione A e la sezione B e, all'interno di esse, i settori «Chimica» e «Fisica» dotati rispettivamente di albo professionale dei chimici e di albo professionale dei fisici, ai sensi dell'art 5 del DLCPS n. 233/1946 e s.m.i., nei quali sono iscritti i professionisti della relativa professione
- 2. Agli iscritti nella sezione A dell'Albo dei chimici spetta il titolo professionale di chimico.
- 3. Agli iscritti nella sezione B dell'Albo dei chimici spetta il titolo professionale di chimico junior.
- 4. L'iscrizione all'albo professionale dei chimici è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: "Sezione dei chimici", "Sezione dei chimici juniores".
- 5. La sezione A dell'Albo professionale dei fisici è ripartita nei seguenti sottosettori:
 - a) Fisica per Produzione di beni e servizi:
 - b) Fisica per Risorse naturali, Terra e Spazio
 - c) Fisica per Ambiente, Territorio e Beni culturali
 - d) Fisica medica
- 6. Agli iscritti nella sezione A dell'Albo dei fisici spettano i seguenti titoli professionali:
 - a) per il sottosettore a): fisico per Produzione di beni e servizi,
 - b) per il sottosettore b): fisico per Risorse naturali, Terra e Spazio
 - c) per il sottosettore c): fisico per Ambiente, Territorio e Beni culturali
 - d) per il sottosettore d): fisico medico
- 7. Agli iscritti nella sezione B dell'Albo dei fisici spetta il titolo professionale di fisico junior.
- 8. L'iscrizione all'albo professionale dei fisici è accompagnata dalle dizioni: "Sezione dei fisici sottosettore Produzione di beni e servizi "; " Sezione dei fisici sottosettore Risorse naturali, Terra e Spazio "; " Sezione dei fisici sottosettore Ambiente, Territorio e Beni culturali ", " Sezione dei fisici sottosettore Fisica medica"; "Sezione dei fisici juniores".

Le attività professionali da specificare nei successivi articoli possono essere mutuate anche esse dalla Norma UNI.